



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 del 21-12-21

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione convenzione per l'utilizzo congiunto di personale - articolo 14 CCNL del 22 gennaio 2019 e contestuale autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 311/2004, per l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale da parte del comune di Osini di un dipendente del comune di Escalaplano.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 12:02, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

LAMPIS MARCO	SINDACO	P
LAconi CLAUDIO	VICESINDACO	P
FARCI ILARIA	ASSESSORE	P
LAI ANTONIO	ASSESSORE	P
LOCCI MAURO	ASSESSORE	P

P = Presente; A = Assente; C = Collegamento remoto

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MATTEI GIOVANNI.

Assume la presidenza LAMPIS MARCO in qualità di SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26.01.2021, avente per oggetto “Riconizzazione delle condizioni di eccedenza o di sovrannumero di personale. Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano assunzioni 2021”, con la quale si prevede, per l’anno 2021, l’assunzione di un Istruttore Direttivo amministrativo contabile a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, mediante selezione pubblica;

Richiamata integralmente la determinazione n. 333 del 27/08/2021, con la quale si approva il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, categoria D posizione economica D1;

Richiamata la determinazione n. 486 del 07/12/2021, di oggetto: “Selezione pubblica per esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale Istruttore Direttivo amministrativo contabile. Approvazione verbali della commissione esaminatrice e della graduatoria finale del concorso”, con la quale si prende atto della regolarità della procedura concorsuale, si approvano i verbali della commissione esaminatrice, nominata con atto di determinazione n. 437 del 22/10/2021, e la graduatoria finale di merito per l’assunzione di un Istruttore Direttivo amministrativo contabile di cat. D1, a tempo pieno e indeterminato;

Richiamata la determinazione n. 496 del 13/12/2021, di oggetto: “*Copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo amministrativo contabile di categoria D, posizione economica D1 - CCNL del comparto funzioni locali. Assunzione del candidato e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.*”, con la quale si è disposta l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica D - posizione economica D1 di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Funzioni Locali, e con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, della Dott.ssa Enrica Serrau incardinata all’atto dell’assunzione, nell’Area Amministrativa del Comune di Escalaplano;

Dato atto che la Dott.ssa Enrica Serrau fino alla data del 10/12/2021 era dipendente del Comune di Osini con contratto a tempo pieno e determinato e che le dimissioni, comunicate con un preavviso più breve di quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente, ha creato rilevanti disagi in un ente di piccole dimensioni e con una dotazione organica ridotta quale il Comune di Osini;

Considerato che, in ottica di una proficua collaborazione tra enti, con nota prot. 8554 in data 14/12/2021, il Comune di Osini ha chiesto la disponibilità al Comune di Escalaplano a sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004 per un utilizzo congiunto del dipendente in questione per dodici ore settimanali più l’autorizzazione al c.d. “scavalco d’eccedenza” ai sensi del art.1, comma 557 della Legge n. 311/2004 fino ad un massimo di 12 ore e fino alla decorrenza del mandato del sindaco uscente, prevista per giugno 2022;

Visto l’articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, che così recita: “*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*”.

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

“Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro”.

Dato atto che:

- l'utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004

non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato (con l'ente utilizzatore) poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all'ente di provenienza che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali;

- l'istituto consente di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;

Visto il quesito ARAN 104-14A5 nel quale si danno indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 14 del CCNL stabilendo, tra l'altro, che la convenzione non rappresenta un convenzionamento dell'ufficio, ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 “*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”.

Vista la Deliberazione n.109/2017/PAR dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2017 con la quale i magistrati contabili hanno evidenziato che la normativa vigente non esclude che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d'eccedenza”, in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 e in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) ammettendo che si possano effettuare prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le stesse non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...)possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: “L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro” anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

Considerato che il convenzionamento tra enti è un'utile soluzione sia per solidarietà e sinergia tra enti e sia quale occasione di reciproco scambio di esperienze e conoscenze tra il personale degli enti convenzionati;

Dato atto che questa amministrazione intende rendersi disponibile sia alla sottoscrizione di una convenzione ex l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 per l'utilizzo temporaneo e parziale del dipendente Dott. Serrau Enrica presso il

Comune di Osini per 12 ore settimanali, sia ad autorizzare la stessa allo svolgimento di ore di “scavalco in eccedenza” ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, fino alla durata del mandato del Sindaco prevista per giugno 2022;

Ricevuto l’assenso della dipendente interessata;

Vista la bozza di convenzione da sottoscrivere tra le parti allegata alla presente, con la quale sono disciplinati i termini necessari all’instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Ritenuto, quindi, di approvare la bozza di convenzione allegata;

Ritenuta propria la competenza con i poteri della giunta comunale in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante accordo, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l’unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile dell’Area Finanziaria.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato schema di convenzione tra i comuni di Escalaplano e Osini per l’utilizzo congiunto della Dott.ssa Serrau Enrica, dipendente del Comune di Escalaplano a tempo pieno e indeterminato, in assegnazione parziale presso il Comune di Osini per n. 12 ore settimanali dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 30 aprile 2022, secondo la disciplina di cui all’articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

Di rilasciare altresì l’autorizzazione prevista dall’art.53, comma 8 ess. del D.lgs.165/2001, affinché la Dott.ssa Serrau Enrica possa prestare servizio presso il Comune di Osini nella forma prevista dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nel rispetto delle prescrizioni che sono state dettate con le pronunce giurisprudenziali e con le circolari ministeriali già richiamate nella premessa del presente atto secondo l’allegato schema di convenzione tra i comuni di Escalaplano e Osini;

Di dare atto che per quanto riguarda la prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004:

- la Dott.ssa Serrau Enrica, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, e dell’art.53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001, n.165 a prestare servizio straordinario presso il Comune di Osini;
- le prestazioni lavorative saranno rese dal predetto funzionario fuori dall’ordinario orario di servizio prestato presso il Comune di Escalaplano e dentro i limiti massimi previsti dalla legge a tutela della salute del lavoratore;
- le prestazioni straordinarie richieste non interferiranno con il servizio reso a favore del Comune di Escalaplano;
- l’autorizzazione viene concessa con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e dovrà ritenersi valida sino al 30 aprile 2022;
- le parti comunque riconoscono che, in ogni momento, ciascuno dei soggetti interessati può recedere dalla presente intesa con una comunicazione scritta.

Di prendere atto della disponibilità resa dalla dipendente a tempo pieno e indeterminato Dott.ssa Serrau Enrica, di categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo contabile;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo alla sottoscrizione delle convenzioni in parola;

Con separata e successiva votazione e all’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione convenzione per l'utilizzo congiunto di personale - articolo 14 CCNL del 22 gennaio 2019 e contestuale autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 311/2004, per l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale da parte del comune di Osini di un dipendente del comune di Escalaplano.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Escalaplano, 21.12.2021

IL RESPONSABILE

Giovanni Luigi MEREU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Escalaplano, 21.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Giovanni Luigi MEREU



COMUNE DI ESCALAPLANO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 66 del 21/12/2021

OGGETTO:

Approvazione convenzione per l'utilizzo congiunto di personale - articolo 14 CCNL del 22 gennaio 2019 e contestuale autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 311/2004, per l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale da parte del comune di Osini di un dipendente del comune di Escalapiano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
MARCO LAMPIS

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNI MATTEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).